

## INFORMAZIONI TECNICHE SULLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022

*AVVERTENZA! Questo scritto ha uno scopo divulgativo: alcuni concetti sono stati semplificati a fini di maggior chiarezza.*

### LE RECENTI RIFORME COSTITUZIONALI.

Alle elezioni politiche del 2018, la Camera dei deputati era composta da 630 membri, eletti da tutti i cittadini maggiorenni. Nel Senato della Repubblica sedevano 315 senatori elettivi, eletti dai cittadini italiani che avessero compiuto i 25 anni; la prassi costituzionale aveva stabilito che ciascun Presidente della Repubblica potesse nominare fino a 5 senatori a vita.

Alle elezioni del 25 settembre 2022, tutti i cittadini maggiorenni potranno votare per entrambe le Camere<sup>1</sup>. La Camera dei deputati sarà composta da **400** membri. I senatori elettivi scendono a **200**; i senatori a vita di nomina presidenziale (anche se non nominati dallo stesso Capo dello Stato) non potranno mai superare il numero di **5**<sup>2</sup>.

In aggiunta, tratto rimasto immutato dal passato, i Presidenti emeriti della Repubblica (che abbiano cessato il mandato) divengono, salvo rinuncia, senatori di diritto e a vita.

### IN GENERALE. IL SISTEMA ELETTORALE.

In una **democrazia rappresentativa**, com'è l'Italia, i parlamentari sono in rapporto di **rappresentanza** con tutti i cittadini, non solamente con i propri elettori, essendo tenuti (auspicabilmente) a prendere decisioni nell'interesse del Paese e non solo della propria base di riferimento.

Compito del **sistema elettorale** è tradurre i voti espressi in seggi. Vi sono due principali modelli:

I. Il sistema **proporzionale** ("*tanti voti, tanti seggi*") consiste nel convertire la percentuale di voti ottenuti in un'identica percentuale di seggi in Parlamento. Ad esempio, in una Camera con 400 deputati, per ogni 0,25% di voti ottenuti si avrebbe diritto ad un seggio. Favorisce il principio di **rappresentatività**, secondo cui il Parlamento deve rispecchiare quanto più possibile le diverse anime ed ideologie politiche presenti nella società civile. È tipico dei Paesi con numerosi partiti ideologicamente differenziati.

II. Il sistema **maggioritario** ("*chi prende un voto in più vince*") prevede che il territorio sia suddiviso in collegi, a ciascuno dei quali corrisponde un seggio in Parlamento. Il candidato che prende il maggior numero di voti (non importa con quanto distacco dagli altri) ottiene il seggio. Favorisce il principio di **governabilità**, secondo cui si deve stimolare (con la presenza di un numero ridotto di partiti) l'aggregazione in Parlamento di una maggioranza stabile che conceda la fiducia al Governo e approvi leggi coerenti con un dato indirizzo politico. È tipico dei Paesi anglosassoni, dove al potere si alternano sostanzialmente due partiti e i singoli parlamentari hanno un fortissimo legame con il territorio di elezione.

Un'applicazione pura e semplice di entrambi i sistemi porterebbe a delle storture.

Immaginiamo un Paese dove esistono solo tre partiti: il Partito A è votato dal 40% degli elettori di ogni collegio, il Partito B dal 35%, il Partito C dal 25%. Con un sistema maggioritario puro, il Parlamento sarebbe composto al 100% dal Partito A, anche se gli altri due partiti godono complessivamente di un relevantissimo consenso popolare. Quanto alle storture del proporzionale, ci si permette di rinviare all'instabilità dei Governi che ha caratterizzato la cd. prima repubblica italiana.

Ecco perché in genere si adotta di preferenza un modello, ma con correttivi. I più frequenti sono:

---

<sup>1</sup> Grazie alla legge costituzionale n. 1 del 18 ottobre 2021, cd. riforma del voto ai maggiorenni (per il Senato).

<sup>2</sup> Grazie alla legge costituzionale n. 1 del 19 novembre 2020, cd. riforma sul taglio dei parlamentari.

- La **soglia di sbarramento**. Si stabilisce una percentuale di voti minima per poter entrare in Parlamento. Può essere fissata a livello nazionale o locale; può essere diversificata per i partiti candidatisi in coalizione o da soli. Serve a sfrondare dalle Camere i partiti poco o pochissimo rappresentativi.
- Il **premio di maggioranza**. Si attribuisce un “bonus” di seggi al partito o alla coalizione che prende più voti e/o che raggiunge una certa soglia di voti, in modo da facilitare il raggiungimento di una maggioranza.
- Le **preferenze**. Si consente all’elettore di indicare quale candidato vuole che entri in Parlamento, laddove il suo partito ottenga abbastanza voti, in modo da personalizzare il voto proporzionale.

#### IL SISTEMA ELETTORALE ITALIANO: IL CD. ROSATELLUM.

Nel 1993 l’attuale Presidente della Repubblica propose e fece approvare una legge elettorale che il politologo Giovanni Sartori ribattezzò (con intento, invero, piuttosto critico) “*Mattarellum*”, inventando la prassi di dare un soprannome in latino maccheronico alle leggi elettorali.

Quest’anno, come nel 2018, gli Italiani voteranno con il cd. **Rosatellum**<sup>3</sup>, dal nome del deputato proponente Ettore Rosato.

In premessa, 8 deputati su 400 e 4 senatori sui 200 elettivi saranno eletti dagli Italiani all’estero con metodo proporzionale puro.

In ciascuna Camera, i 3/8 dei seggi (147 deputati su 392 e 74 senatori su 196) sono attribuiti – con un metodo para-maggioritario – al candidato che ottiene più voti all’interno dei **collegi uninominali**. I restanti 5/8 dei seggi (245 deputati e 122 senatori) sono attribuiti con metodo proporzionale ai partiti, in base ai voti ottenuti nei **collegi plurinominali** (che corrispondono a uno o più collegi uninominali)<sup>4</sup>. Le liste e le coalizioni presentatesi nei collegi plurinominali indicano un candidato di riferimento per il rispettivo collegio uninominale.

È prevista una soglia di sbarramento del 10% dei voti per le coalizioni e del 3% per le singole liste, anche se facenti parte di una coalizione. Se una lista in coalizione prende meno del 3%, ma almeno l’1% dei voti, non avrà diritto ad un seggio, ma i voti verranno redistribuiti agli altri partiti della coalizione. Per le minoranze linguistiche, vi è una soglia del 20% su base regionale.

Non sarà possibile esprimere preferenze.

L’elettore riceverà due schede elettorali, per la Camera e il Senato, e potrà votare in due modi:

- tracciando una croce sul contrassegno di una lista (partito) candidata nei collegi plurinominali. In questo modo, esprimerà automaticamente anche il voto al candidato uninominale collegato;
- oppure tracciando una croce sul nome del candidato all’uninominali. In questo caso, ai fini dei collegi plurinominali, il voto sarà ripartito tra le varie liste collegate in proporzione ai voti ottenuti nel collegio.

È invalida qualunque ipotesi di doppio voto (quindi non si appongano per nessun motivo due croci sulla scheda). In particolare, non è possibile esprimere il voto disgiunto, cioè votare un candidato all’uninominali e contemporaneamente un partito ad esso non collegato per i seggi plurinominali. Questo creerà un disagio agli elettori che simpatizzano per un partito, ma non apprezzano il candidato all’uninominali, o viceversa.

<sup>3</sup> Si tratta della riforma apportata con la l. 3 novembre 2017, n. 165, che ha modificato il Testo Unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati (d.P.R. 361/1957) e il Testo Unico delle leggi per le elezioni Senato della Repubblica (d.lgs. 533/1993). A seguito della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, con la l. 51/2019 e il d.lgs. 177/2020 sono stati rivisti i collegi elettorali e le attribuzioni del numero di seggi. In alcuni quotidiani l’attuale sistema elettorale viene chiamata *Rosatellum-bis*, perché la proposta originaria fu modificata con un accordo in Parlamento.

<sup>4</sup> L’originaria proposta dell’on. Rosato prevedeva una ripartizione al 50-50 del rapporto uninominali-plurinominali.

## I COLLEGI DELLA REGIONE DEL VENETO.

Per la **Camera dei deputati (la scheda sarà di colore rosa)**, il Veneto è diviso:

1. nella **Circoscrizione Veneto 1** (province di *Belluno-Treviso-Venezia*), che eleggerà:
  - a. 5 deputati nei collegi uninominali (1. *Venezia*; 2. *Chioggia*; 3. *Treviso*; 4. *Castelfranco Veneto*; 5. *Belluno*);
  - b. 8 deputati nei plurinominali (1 collegio per l'intera Circoscrizione Veneto 1);
2. nella **Circoscrizione Veneto 2** (province di *Padova-Rovigo-Verona-Vicenza*), che eleggerà:
  - a. 7 deputati con l'uninomiale (1. *Rovigo*; 2. *Selvazzano Dentro*; 3. *Padova*; 4. *Bassano del Grappa*; 5. *Vicenza*; 6. *Verona*; 7. *Villafranca di Verona*);
  - b. 12 deputati con i plurinominali (4 seggi ciascuno per 3 collegi: 1. *Rovigo-Selvazzano Dentro-Padova*; 2. *Bassano del Grappa-Vicenza*; 3. *Verona-Villafranca di Verona*).

Per il **Senato della Repubblica (la scheda sarà di colore giallo)**, il **Veneto** nel suo complesso esprimerà 5 senatori con l'uninomiale (1. *Venezia-Rovigo*; 2. *Treviso-Belluno*; 3. *Padova*; 4. *Vicenza*; 5. *Verona*) e 11 con il plurinomiale (5 seggi per il collegio *Venezia-Rovigo-Treviso-Belluno*; 6 seggi per il collegio *Padova-Vicenza-Verona*)<sup>5</sup>.

## ALCUNE CURIOSITÀ.

La Valle d'Aosta (avendo circa 125.000 abitanti) eleggerà 1 deputato ed 1 senatore con l'uninomiale, sicché in quella Regione si può dire che viga un sistema maggioritario puro.

Un candidato ha facoltà di candidarsi in un collegio uninominale e in un massimo di 5 collegi plurinominali. Come si individua il collegio di elezione? Se si vince all'uninomiale, quello sarà il proprio collegio e nei listini plurinominali dove si era candidato risulterà eletto il secondo della lista. Se invece si perde all'uninomiale, ma si vince in più di un plurinomiale, sarà assegnato il seggio del collegio dove il partito ha preso la percentuale *minore*. Questo perché nei collegi dove il partito è più popolare, si attribuirà il seggio al secondo arrivato, che auspicabilmente – a fronte di percentuali alte di consenso – saranno comunque ben accettati dagli elettori. Nel collegio con minor consenso, invece, risulterà eletto il candidato “forte” che, di nuovo, dovrebbe risultare più gradito al popolo rispetto ad un “rimpiazzo”.

Il candidato uninominale che vince nel proprio collegio mantiene il seggio anche se il suo partito non superasse la soglia di sbarramento nazionale.

## CONCLUSIONI.

Sia consentito suggerirvi di votare apponendo una croce *sul simbolo del partito* (da voi prescelto). In questo modo, non farete confusione con i nomi dei candidati nei listini plurinominali, che saranno stampati sulla scheda, ma in nessun modo possono essere oggetto di preferenza, a pena di invalidità del voto. Diversamente, votare per il candidato all'uninomiale è senz'altro possibile, ma farà in modo che, nei listini plurinominali, il vostro voto sia spalmato su *tutti* i partiti collegati, non in modo equanime, ma in proporzione ai voti che *gli altri elettori* avranno espresso. A che scopo permettere ad altri di far pesare diversamente il nostro voto? Invece, votando la singola lista, si voterà automaticamente anche per il candidato all'uninomiale (ed altra scelta non si può fare, stante il divieto di voto disgiunto).

Malo, 15 settembre 2022

Avv. Alberto Antico per [www.italiaius.it](http://www.italiaius.it)

---

<sup>5</sup> Un dossier quanto mai dettagliato sulle suddivisioni del territorio Veneto per le elezioni, dal titolo “*I nuovi collegi elettorali per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica in Veneto*”, è disponibile al link: [http://doc989.consiglioveneto.it/oe/resources/collegi\\_elettorali\\_Veneto\(2\).pdf](http://doc989.consiglioveneto.it/oe/resources/collegi_elettorali_Veneto(2).pdf).